

GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA: RECLUSIONE

Decreto-legge n. 116/2025 – art. 256 Dlgs. 152/2006

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

TUTTO cambia. L'attività di gestione rifiuti non autorizzata, l'art. 256 Dlgs. 152/2006, era ed è il reato più comune in materia ambientale. Facile cadere nella violazione di tale condotta che veniva punita con una contravvenzione spesso sanabile o comunque munita di un impatto valutabile.

I commi 6,7,8,9 dell'art. 256 sono rimasti invariati ma la revisione e l'introduzione di nuove condotte punibili con sanzioni alte e comunque con un impatto diverso sulla vita delle aziende, obbliga alla conoscenza puntuale. Vero è che tali condotte, che prevedono condanne alle **reclusione** di una certa gravità, trovano poi negli altri articoli del DL 116/2025 conseguenze rilevanti che assimilano tali condotte ai reati previsti nel codice penale (art. 452 bis c.p. ss.).

Anche il modello 231 (responsabilità degli enti) dovrà essere revisionato alla luce dei nuovi reati.

Per il momento è utile e necessario conoscere l'impatto immediato e si OFFRE elenco dell'aumento delle pene e della comparazione tra il vecchio e nuovo articolo 256 Dlgs. 152/2006.

Pena della reclusione (comma 1)- attività gestione

Il nuovo art. 256 invece introduce enormi novità perché la condotta diviene reato grave (delitto) punito con la pena della reclusione

da 6 mesi a 3 anni (se rifiuti non pericolosi) e

da 1 a 5 anni nel caso di rifiuti pericolosi nel caso del primo comma, il più comune.

Aggravante (1.bis comma)

Viene inserito il comma 1 bis che prevede l'aggravante se la condotta reca alcune conseguenze ivi descritte

da 1 a 5 anni (se rifiuti non pericolosi) e

da 2 a 6 anni e 6 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi

Sospensione patente (1ter comma)

Le violazioni dei commi 1,1bis comportano anche, a seconda del caso,
sospensione patente da 3 a nove mesi

Confisca (1 quater comma)

Sempre con riferimento ai commi 1 e 1 bis a seguito di condanna o patteggiamento seguen

Confisca del mezzo utilizzato

Discarica abusiva (comma 3)

Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi)

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e sei mesi (pericolosi)

Discarica abusiva aggravante (comma 3 bis)

Reclusione da 2 a 6 anni (rifiuti non pericolosi)

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni (rifiuti pericolosi)

Confisca

Con riferimento ai commi 3 e 3 bis a seguito di condanna o patteggiamento segue

Confisca area discarica utilizzato + obblighi di bonifica e ripristino

Violazione prescrizioni - Riduzione pene (comma 4)

Nei casi di cui sopra (commi 1, 1 bis – 3, 3bis) ridotte alla metà

Contravvenzione (comma 5) – miscelazione rifiuti

Rimane contravvenzione punita con arresto da 6 mesi a 2 anni e con ammenda da 2600 a 26.000

Di seguito tabella che compara l'art. 256 Dlgs. 152/2006 prima e dopo la novella del DL 116/2025:

Art. 256	Art. 256 (DL 8.8.2025 n. 116) vigente dal 9.8.2025
(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	<i>Attività di gestione rifiuti non autorizzata</i>
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214,	1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214,

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

215 e 216 è punito:	215 e 216 <i>è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i>
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	<i>lettera abrogata DL 116/2025</i> <i>è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i>
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	<i>Lettera abrogata DL 116/2025</i> <i>Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i>
	1-bis. <i>La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni</i> <i>quando:</i> <i>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i> <i>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</i> <i>Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due</i>

	<i>anni a sei anni e sei mesi.</i>
	1-ter. <i>Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del <u>decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</u>.</i>
	1-quater. <i>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'<u>articolo 444 del codice di procedura penale</u> per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.</i>
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.	<i>Abrogato DL 116/2025</i>
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se	<i>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</i>

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	
	3-bis. <i>La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:</i> <i>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i> <i>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</i> <i>Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.</i>
	3-ter. <i>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di</i>

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

	<i>bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</i>
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	4. Le pene <i>di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis</i> , sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena <i>(dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro</i>
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.	
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. <i>Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi</i>	

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.